

(1) Pubblicata nel B.U. Toscana 31 dicembre 2013, n. 63, parte prima.

---

( ◻ )

## CAPO III

### Disposizioni di riordino istituzionale

#### Sezione I

#### Soppressione autorità di bacino regionali. modifiche alla *legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91* (norme per la difesa del suolo)

**Art. 10** *Abrogazione del comma 4 dell'articolo 2 della L.R. 91/1998.*

1. Il comma 4 dell'*articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91* (Norme per la difesa del suolo), è abrogato.

---

**Art. 11** *Inserimento dell'articolo 2-bis nella L.R. 91/1998.*

1. Dopo l'*articolo 2 della L.R. 91/1998* è inserito il seguente:

"Art 2-bis

Funzioni regionali

1. La Regione approva i piani di bacino ed i relativi piani stralcio nonché le loro varianti secondo quanto previsto all'articolo 8.

2. Al fine di garantire l'attuazione dei contenuti dei piani di bacino e dei relativi piani stralcio, le competenti strutture regionali esprimono parere sulla conformità ai suddetti piani:

a) degli strumenti della pianificazione territoriale e degli atti di governo del territorio di cui all'*articolo 9 e 10 della legge regionale 3 gennaio 2005, n. 1* (Norme per il governo del territorio);

b) degli interventi previsti nel documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies;

c) delle domande di nuove concessioni di derivazione ed utilizzazione delle acque di cui all'articolo 14, comma 1, lettera g);

d) degli interventi pubblici e privati individuati nel piano."

---

**Art. 12** *Abrogazione di disposizioni della L.R. 91/1998.*

1. Gli *articoli 3, 4, 5, 6 e 10 della L.R. 91/1998* sono abrogati.

---

**Art. 13** *Inserimento dell'articolo 6-bis nella L.R. 91/1998.*

1. Dopo l'*articolo 6 della L.R. 91/1998* è inserito il seguente:

"Art. 6-bis

Disposizioni transitorie

1. Gli articoli 3, 4, 5 e 6, abrogati dalla *legge regionale 24 dicembre 2013, n. 77* (Legge finanziaria per l'anno 2014) continuano ad applicarsi ai procedimenti in corso all'entrata in vigore della *L.R. n. 77/2013* medesima.

2. Alle varianti dei piani di bacino o dei piani stralcio avviate e non concluse alla data di entrata in vigore della L.R. n. 77/2013 si applicano le disposizioni vigenti al momento dell'avvio del relativo procedimento."

---

**Art. 14** Modifiche all'articolo 7 della L.R. 91/1998.

1. Al comma 2 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998 le parole: "di cui alla L.R. n. 5/1995" sono sostituite dalle seguenti: "di cui alla L.R. n. 1/2005".

2. Al comma 3 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998 le parole: "in attuazione dell'art. 3 della legge n. 36/1994, e ai fini di quanto previsto all'art. 12 della legge regionale 21 luglio 1995, n. 81" sono sostituite dalle seguenti: "in attuazione dell'articolo 145 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 (Norme in materia ambientale)".

3. Al comma 6 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998, le parole: ", come modificata dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 398 convertito con modificazioni dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493" sono soppresse.

4. Il comma 7 dell'articolo 7 della L.R. 91/1998 è abrogato.

---

**Art. 15** Sostituzione dell'articolo 8 della L.R. 91/1998.

1. L'articolo 8 della L.R. 91/1998 è sostituito dal seguente:

"Art. 8

Procedimento per l'approvazione del piano di bacino e relativi stralci

1. Il piano di bacino, i relativi piani stralcio e le loro varianti sono approvati dalla Regione con le modalità stabilite dagli articoli 15, 16 e 17 della L.R. n. 1/2005."

---

**Art. 16** Modifiche all'articolo 11 della L.R. 91/1998.

1. Al comma 1 dell'articolo 11 della L.R. 91/1998 le parole: "Conferenza di bacino" sono sostituite dalle seguenti: "Conferenza permanente per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-sexies, comma 4-bis".

---

**Art. 17** Modifiche all'articolo 12 della L.R. 91/1998.

1. Alla lettera a) del comma 1-bis dell'articolo 12 della L.R. 91/1998 le parole: "lettere a), e) e g)" sono sostituite dalle seguenti: "lettere a), c-bis), e), e g)".

---

**Art. 18** Modifiche all'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998.

1. Dopo la lettera d bis) del comma 1 dell'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998 è aggiunta la seguente:

"d-ter) sulle proposte di piano di bacino, dei relativi piani stralcio, nonché sulle proposte di variante degli stessi, adottate dalla Giunta regionale."

2. Il comma 3 dell'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998 è sostituito dal seguente:

"3. La conferenza permanente formula altresì proposte per la predisposizione:

a) del documento annuale per la difesa del suolo di cui all'articolo 12-quinquies;

b) dei piani di bacino, dei relativi piani stralcio nonché delle varianti degli stessi."

3. Dopo il comma 4 dell'articolo 12-sexies della L.R. 91/1998 è inserito il seguente:

"4-bis. Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1, lettera d ter) e di cui al comma 3, lettera b), la conferenza permanente è composta dal Presidente della Giunta regionale, o da un suo delegato, che la presiede, nonché dai componenti di cui al comma 4 aventi competenza negli ambiti territoriali del bacino interessato."

4. Alla fine del comma 7 dell'articolo 12-sexies, sono aggiunte le parole: "Per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 4-bis, il comitato tecnico è composto dai dirigenti responsabili delle strutture tecniche competenti per materia negli ambiti territoriali del bacino interessato."